



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
 00136 - R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
 00153 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
 00163 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. - Via Lancisi, n. 25
 00161 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S./P.P. - Via Lancisi, n. 25
 00161 - R O M A

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido, n.46
 00157 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, n.46
 00157 - R O M A

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A. -
 Via della Trinità dei Pellegrini, n. 21
 00186 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
 00164 - R O M A

R.D.B. P.I. - Via dell' Aeroporto, n.129
 00175 R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, n. 31
 00153 - R O M A

F.L.P. Via Arenula, n.70
 00100 R O M A

Si.A.P.Pe. - Via Belice, 13
 00012 - GUIDONIA(Roma)

U.S.P.P. PER L'UGL
 Via G. Mompiani, 7
 00192 R O M A



GDAP-0202926-2009

PU-GDAP-1e00-03/06/2009-0202926-2009

F.S.A C.N.P.P
 Via degli Arcelli C.P. 18208
 00192 R O M A

OGGETTO: D.lgs. n. 151/2001 art.42 comma 5.
 Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 30 gennaio 2009.

Si trasmette la Lettera Circolare n. 0199015 del 29.5.2009 della Direzione Generale del Personale e della Formazione inerente la materia indicata in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



putti
Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP-0199015-2009

PU-GDAP-1a00-29/05/2009-0199015-2009

Roma.

LETTERA CIRCOLARE

29.05.2009
10-10-2009

Ai Sigg.
Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria Generale

Al Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile

Ai Sigg.ri Direttori Generali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Sigg.ri Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del Personale

Al Sig. Direttore del
Centro Amm.vo "G. Altavista"

Ai Sigg.ri Direttori dei Centri
per la Giustizia Minorile

e. p.c.,

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

Oggetto: D.lgs. n. 151/2001 art. 42 comma 5.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 30 gennaio 2009.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 2007, ha ampliato l'ambito di operatività del congedo previsto dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01 (testo unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) includendo, fra i soggetti legittimati al congedo, anche il coniuge convivente con soggetto affetto da handicap in situazione di gravità.

Con lettera circolare n° 83564 del 06 marzo 2008, questo Ufficio ha provveduto ad emanare le conseguenti disposizioni applicative. Limitatamente al novero dei soggetti legittimati a chiedere la concessione del beneficio, tale circolare deve essere integrata a seguito di una ulteriore e successiva pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 19 del 26/01/09, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01 nella parte in cui non menziona, fra i soggetti legittimati a fruire del previsto congedo, il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Deve quindi ritenersi ampliato il numero dei soggetti legittimati alla fruizione del diritto al congedo previsto secondo il seguente ordine di priorità:

1. coniuge del disabile, se convivente con quest'ultimo;
2. genitori del disabile, se ricorre una delle condizioni già elencate nella circolare n° 83564 del 06.03.2008, e cioè se:
 - a) il figlio disabile non sia coniugato o, se coniugato, non conviva con il coniuge;
 - b) il coniuge del figlio disabile non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - c) il coniuge del figlio disabile abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
3. fratelli o sorelle, in modo alterno, conviventi del disabile se entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili e, contemporaneamente:
 - a) il disabile non sia coniugato e se coniugato non conviva con il coniuge, oppure il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo.
 - b) il coniuge del disabile abbia espressamente rinunciato al congedo in esame nei medesimi periodi;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

4. figlio convivente con disabile nel caso in cui:

- a) il genitore disabile non sia coniugato e non conviva col coniuge o, nel caso in cui non ricorrano queste due condizioni, il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo o abbia rinunciato a godere del congedo in esame nello stesso periodo;
- b) entrambi i genitori del disabile siano deceduti o totalmente inabili;
- c) il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi o, nel caso di figli conviventi, questi non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi o abbiano rinunciato a godere del congedo per lo stesso periodo;
- d) il disabile non abbia fratelli o non conviva con essi o, nel caso di fratello convivente, questo non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo o abbia rinunciato a godere del congedo in esame per lo stesso periodo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo De Pascalis